

STATUTO**INDICE****ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Obbiettivi dell'azione del Comune
- Art. 3 – Programmazione
- Art. 4 – Partecipazione, informazione ed accesso alle strutture
- Art. 5 – Collaborazione con altri enti
- Art. 6 – Servizi - Forme di gestione
- Art. 7 – Territorio e Sede Comunale
- Art. 8 – Stemma e Gonfalone
- Art. 9 – Albo pretorio

Titolo I**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE**

- Art. 10 – Rapporti tra Comune e associazioni
- Art. 11 – Consultazione della popolazione

Titolo II**Capo I****Organi del Comune**

- Art. 12 – Organi
- Art. 13 – Elezione - Composizione - Consigliere anziano
- Art. 14 – Consiglieri comunali - Convalida
- Art. 15 – Costituzione di commissioni speciali
- Art. 16 – Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 17 – Nomina della Giunta
- Art. 18 – Indirizzi generali di governo
- Art. 19 – La Giunta - Composizione e presidenza
- Art. 20 – Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 21 – Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
- Art. 22 – Vice Sindaco
- Art. 23 – Delegati del Sindaco
- Art. 24 – Divieto generale di incarichi e consulenze
- Art. 25 – Dimissioni del Sindaco
- Art. 26 – Pari opportunità
- Art. 27 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Titolo III**ORGANI BUROCRATICI****Capo I****Il Segretario Comunale**

- Art. 28 – Criteri fondamentali
- Art. 29 – Attribuzioni gestionali
- Art. 30 – Attribuzioni consultive
- Art. 31 – Attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II**Gli Uffici**

- Art. 32 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 33 – Personale
- Art. 34 – Il Revisore dei Conti

Titolo IV**REVISIONE DELLO STATUTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 35 – Revisione dello Statuto
- Art. 36 – Vigore dei regolamenti vigenti

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Ceretto Lomellina rappresenta la comunità residente sul territorio di competenza, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.

Art. 2 – Obbiettivi dell'azione del Comune

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità pur favorendone lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza: promuove il godimento di servizi sociali per tutti i cittadini, con particolare fattiva attenzione ai settori più fragili della locale società; favorisce e stimola il progresso della cultura.

Art. 3 – Programmazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, Provincia, Unità S. Sanitaria, ecc.

Art. 4 – Partecipazione, informazione ed accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, così come viene stabilito dal regolamento.

2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'ente al fine della tutela di interessi specifici o coinvolgenti la totalità dei cittadini.

Art. 5 – Collaborazione con altri enti

1. Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia e, preservando la propria autonomia, con gli altri Comuni (in particolare i limitrofi) ed altri enti pubblici.

Art. 6 – Servizi - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privatità del Comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzioni e consorzi.

Art. 7 – Territorio e Sede Sociale

1. Il territorio del Comune si estende per una superficie di ha 7,38 confinando con i comuni di Mortara, Castello d'Agogna, Sant'Angelo, Castelnovetto, Nicorvo.

2. La sede comunale è sita in Via dell'Agogna ed ospita oltre agli uffici amministrativi, le adunanze degli Organi collegiali. In casi del tutto eccezionali, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 8 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome e con lo stemma.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o dal suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. Lo stemma del Comune è rappresentato da un alloro

incrociato, nel cui interno vi è riprodotto un albero alla sommità del quale è posta una corona. I colori prevalenti sono il verde, il bianco ed il marrone.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 9 – Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE

Art. 10 – Rapporti tra Comune e associazioni

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative.

2. Il comune può stipulare, con associazioni e società cooperative, operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

Art. 11 – Consultazione della popolazione

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari.

2. Il Comune può indire, per dibattere problemi di carattere generale, pubbliche assemblee consultive. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di non meno di 30 elettori, nel qual caso sono tenute entro 30 giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del Sindaco o di almeno un rappresentante della Giunta Municipale.

3. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito devono essere portati a conoscenza della cittadinanza mediante avvisi murali da affiggersi almeno tre giorni prima della riunione.

4. Il comma 1 del presente articolo non si applica nell'adozione delle tariffe, di atti relativi ai tributi, degli strumenti urbanistici e di altri atti per i quali la legge e lo Statuto prevedono altre forme di consultazione.

Titolo II

Capo I Organi del Comune

Art. 12 – Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 13 – Elezione - Composizione - Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e l'elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 14 – Consiglieri comunali - Convalida

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità di rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 15 – Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

5. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 16 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Art. 17 – Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 18 – Indirizzi generali di governo

1. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 19 – La Giunta - Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 2 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini

non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 20 – Cessazione della carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 21 – Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori e ai Capi-gruppo consiglieri, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

7. L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 22 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore in carica.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 23 – Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 24 – Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consi-

glieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 25 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 26 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8 lett. d) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 27 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Titolo III ORGANI BUROCRATICI

Capo I Il Segretario Comunale

Art. 28 – Criteri fondamentali

1. Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli Assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.

2. Nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, la correttezza giuridica degli atti e delle deliberazioni degli organi elettivi del Comune.

Art. 29 – Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni organizzative, sulla scorta delle direttive avute dagli organi elettivi del Comune;

b) l'organizzazione del personale amministrativo, suo controllo e verifica dell'efficienza e dell'economicità dell'ufficio;

c) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;

d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la sottoscrizione dei contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato a sottoscrivere il verbale di gara o a rogare l'atto, nei quali casi la presidenza delle gare e la stipula dei contratti spettano al Sindaco o suo delegato;

e) la verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

f) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 30 – Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali curandone la verbalizzazione.

2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari.

3. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed ai capigruppo.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

Capo II Gli Uffici

Art. 32 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi dei carichi funzionali di lavoro in relazione alla produttività ed all'efficienza;

c) responsabilizzazione dei soggetti nell'ambito della loro autonomia decisionale;

d) massima mobilità nell'ambito dell'ufficio, compatibilmente con la massima efficienza.

2. Il regolamento individuerà forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 33 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio, concorsi;

d) diritti e doveri, sanzioni;

e) commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

Art. 34 – Il revisore dei conti

1. Il controllo della gestione è esercitato dal Revisore dei conti.

2. L'attività di revisore potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria e di efficienza e produttività della gestione stessa.

3. Nel regolamento che disciplina l'ufficio del Revisore dei conti verranno individuate forme e procedure per un corretto rapporto operativo tra lo stesso Revisore e l'attività degli uffici dell'ente.

4. L'indennità del Revisore dei conti è stabilita nella misura prevista dai tariffari ufficiali; salvo accordi tra le parti, più favorevoli nei confronti dell'ente.

Titolo IV REVISIONE DELLO STATUTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 35 – Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate nella prima seduta di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale e con la maggioranza dei 2/3 degli assegnati nel caso di variazione dello Statuto.

2. In deroga al comma 1, il Consiglio Comunale può esaminare proposte di revisione dello Statuto, quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 36 – Vigore dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto (un anno dalla data di approvazione dello Statuto) e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la Legge e lo Statuto, escludendo da detta norma i regolamenti di contabilità e stipulazione dei contratti, per i quali l'approvazione deve avvenire a norma dell'art. 59 Legge 142/90.